

## **Conguaglio annuale 2004 e regolazione economica dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato per le Imprese Distributrici di Riferimento**

### **Premessa**

Secondo quanto previsto dalla delibera dell'AEEG n. 05 del 30 gennaio 2004, Allegato A, art. 29, comma 2, facciamo riferimento alla prossima scadenza relativa alla definizione dei conguagli annuali dei prelievi d'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nel 2004, per richiamare la Vostra attenzione sugli adempimenti a carico delle Imprese Distributrici e dell'Acquirente Unico (AU).

Per l'energia destinata ai clienti finali non trattati su base oraria, la delibera dell'AEEG n. 118 del 16 ottobre 2003, Allegato A, art. 6, comma 2, prevede che, entro il prossimo 31 marzo, il GRTN attribuirà all'AU un conguaglio pari alla somma, cambiata di segno, dei corrispettivi riconosciuti agli utenti del dispacciamento diversi da AU.

La delibera dell'AEEG n. 05/04, Allegato A, art. 29, comma 2, prevede testualmente che, "entro il giorno 15 (quindici) aprile di ciascun anno l'Impresa Distributtrice è tenuta a versare all'Acquirente Unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari al prodotto tra:

- a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nella medesima area di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3 della deliberazione n. 118/03;
- b) la differenza tra l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai propri clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria, di cui al comma 31.2, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno alla medesima impresa distributtrice ai sensi dell'articolo 5, comma 5.4 della deliberazione n.118/03."

Il conguaglio annuale 2004 che il GRTN attribuirà all'AU, per l'energia destinata ai clienti del mercato vincolato, sarà ripartito tra tutte le Imprese Distributtrici proporzionalmente ai prelievi complessivi, dell'anno 2004, di rispettiva competenza.

La condizione necessaria per una corretta ripartizione del conguaglio annuale, presuppone che i bilanci d'energia dei suddetti prelievi, scambiati tra:

- le Imprese Distributtrici Sottese con l'Impresa Distributtrice di Riferimento;
- l'Impresa Distributtrice di Riferimento con il GRTN e l'Acquirente Unico,
- il GRTN con l'Acquirente Unico,

opportunitamente aggregati, siano uguali e riconducibili ai prelievi, della totalità dei clienti del mercato vincolato, attribuito dal GRTN all'AU.

A tal fine, in base a quanto previsto dalla delibera dell'AEEG 05/04, Allegato A, art. 33, comma 1, preghiamo cortesemente di voler adempiere alle seguenti richieste:

### **Richiesta all'Impresa Distributrice di Riferimento, dei dati di bilancio dei prelievi attribuiti ai clienti del mercato vincolato**

Come previsto dal contratto di cessione, i prelievi di competenza dell'Impresa Distributrice, per l'energia destinata ai propri clienti del mercato vincolato nell'anno 2004, dovranno pervenire all'AU entro il prossimo 15 marzo 2005, tramite l'invio del Modello D3 al contratto di cessione.

Le fasce orarie, ai fini della determinazione del fabbisogno del mercato vincolato, sono quelle definite dall'art. 1 del Testo Integrato. Laddove siano installati misuratori integratori, per la ricostruzione dell'energia per fasce diversamente da quanto riportato nel foglio NOTE del modello D3, si procede come previsto dall'art. 61.10 della delibera dell'AEEG n. 48 del 27 marzo 2004.

Oltre ai propri consumi, l'Impresa Distributrice di Riferimento dovrà notificare all'AU, entro il prossimo 18 marzo 2005, i dati dell'anno 2004 di seguito richiesti:

- a) Eventuale aggiornamento del Prelievo Residuo d'Area mensile di competenza dell'AU, qualora l'Impresa Distributrice di Riferimento abbia aggiornato il corrispondente Prelievo Residuo d'Area (mercato libero più mercato vincolato) comunicato al GRTN.
- b) Eventuale aggiornamento mensile dei prelievi dei clienti del mercato vincolato, trattati su base oraria, rispetto ai valori comunicati precedentemente con il Modello D2.
- c) I prelievi complessivi dei clienti finali del mercato libero, non trattati su base oraria, di competenza di ciascuna Impresa Distributrice Sottesa (delibera dell'AEEG 118/03, Allegato A, art. 8 comma 1) e della stessa Impresa Distributrice di Riferimento.
- d) Totali mensili del Prelievo Residuo d'Area complessivo (mercato libero più mercato vincolato), secondo l'ultimo aggiornamento comunicato al GRTN.

L'invio degli aggiornamenti, di cui ai punti a) e b), va effettuato tramite il Modello D2 allegato al contratto di cessione.

L'invio degli aggiornamenti, di cui ai punti c) e d), va effettuato tramite il Modello R3 allegato alla presente.

### **Determinazione del Conguaglio Annuale dei prelievi dei clienti del mercato vincolato, non trattati su base oraria, per il periodo luglio-dicembre 2004 di competenza dell'Impresa Distributrice**

Per ciascuna Impresa Distributrice, il conguaglio relativo alla quota del PRA di competenza dell'Acquirente Unico, sarà pari al prodotto tra:

- a) La differenza tra il totale del consumo annuo, risultante dalla somma dei consumi mensili totali trasmessi dall'Impresa Distributrice all'Acquirente Unico entro il 15 marzo 2005, (Modello D3) e il totale risultante dalla somma dei consumi mensili totali convenzionalmente attribuiti alla stessa Impresa Distributrice, secondo la ripartizione comunicata dall'Impresa Distributrice di Riferimento, con il Modello D2 allegato al contratto di cessione, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento,
- b) prezzo medio dell'energia elettrica relativa al Prelievo Residuo d'Area dell'area di riferimento, nell'anno solare precedente, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3 della delibera dell'AEEG n. 118/03.

### **Determinazione del Conguaglio Annuale dei prelievi dei clienti del mercato vincolato, trattati su base oraria, di competenza dell'Impresa Distributrice di Riferimento**

Qualora i conguagli interessino i prelievi d'energia trattati su base oraria di competenza dell'Impresa Distributrice di Riferimento, il Conguaglio Annuale relativo alle variazioni dei consumi sarà pari alla somma dei conguagli mensili risultanti dal prodotto tra:

- a) la differenza tra i prelievi mensili d'energia, trattati su base oraria, aggiornati entro il 18 marzo 2005, aggregati per fascia oraria, secondo la comunicazione dell'Impresa Distributrice di Riferimento, di cui al Modello D2, allegato al contratto di cessione e i corrispondenti consumi precedentemente comunicati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento;
- b) il prezzo di cessione mensilmente pubblicato dall'Acquirente Unico in base a quanto previsto dalla delibera dell'AEEG n. 05/04, Allegato A, art. 30.

### **Attribuzione dei prelievi del mercato vincolato non trattati su base oraria per il periodo luglio-dicembre 2004, all'Impresa Distributrice di Riferimento**

Nell'ambito della determinazione dei prelievi dei clienti del mercato vincolato, per l'Area di Riferimento di competenza di ciascuna Impresa Distributrice di Riferimento, si ricorda che l'energia attribuita dal GRTN all'Acquirente Unico, per i clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria, è la quota parte di Prelievo Residuo di Area che risulterà non attribuita agli utenti del dispacciamento del mercato libero a valle dei conguagli effettuati in base all'art. 6.1 della delibera 118/03.

Pertanto i prelievi da attribuire ai distributori sotesi saranno determinati come sommatoria dei quantitativi mensili dichiarati da ciascun distributore con l'invio dei modelli D3.

All'impresa distributrice di riferimento sarà attribuito il quantitativo di energia risultante dalla differenza tra l'energia attribuita ad AU dal GRTN e la somma dei quantitativi attribuiti ai distributori sotesi.

### **Regolazione dei prelievi del mercato vincolato, non trattati su base oraria, per il periodo aprile-giugno 2004, da attribuire alle Imprese Distributrici**

Per il periodo aprile-giugno 2004, i prelievi di competenza del mercato vincolato devono essere notificati contemporaneamente sia al GRTN che all'Acquirente Unico, tramite l'invio del modello D3 allegato al contratto di cessione

Il riconoscimento dell'aggiornamento all'Impresa Distributrice, da parte dell'Acquirente Unico, è subordinato al riconoscimento della corrispondente variazione da parte del GRTN verso lo stesso Acquirente Unico.

### **Invio dei Dati Richiesti**

Vi ricordiamo che le informazioni di Vostra competenza dovranno pervenire **entro il termine ultimo del giorno 18 marzo 2005** all'indirizzo e-mail:

[bilancio.vincolato@acquirenteunico.it](mailto:bilancio.vincolato@acquirenteunico.it)

Per identificare la provenienza e l'oggetto del messaggio, Vi preghiamo di nominare i file inviati come segue :

**DENOMINAZIONE dell'Impresa Distributrice di Riferimento\_MESE di Riferimento\_ANNO di Riferimento\_Modello Allegato\_NUMEROVERSIONE\_CONGUAGLIO;**  
**esempio: ROSSIBIANCHI\_07\_2004\_D2\_V01\_CONGUAGLIO**

e indicare come oggetto della mail :

**DENOMINAZIONE dell'Impresa Distributrice di Riferimento\_ANNO di Riferimento\_NUMEROVERSIONE\_CONGUAGLIO;**  
**esempio: ROSSIBIANCHI\_2004\_V01\_CONGUAGLIO**

Per ogni eventuale chiarimento riteniate necessario è a Vostra disposizione la casella di posta elettronica:

[distributori@acquirenteunico.it](mailto:distributori@acquirenteunico.it)

ed è inoltre disponibile il contatto telefonico:

**06 8013 4533 (ing. Gianluca GIORGIO)**